



Consistenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consigionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 14 maggio 2019
Prot. n. 0005322/U/CIRC.
Circolare n. 1158
VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consistenti del Lavoro
LL. II.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti del
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consistenti del
Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle
relazioni industriali
Divisione I
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione della Giustizia Civile
Ufficio II – Reparto II – Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

**Oggetto: nuovo Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i Consistenti del Lavoro.
Ulteriori indicazioni.**

Lo scorso 1° gennaio è entrato in vigore il nuovo Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua dei Consistenti del Lavoro (di seguito "Regolamento").



Alla luce di questo primo periodo di applicazione delle nuove disposizioni normative, questo Consiglio Nazionale ritiene opportuno fornire le seguenti ulteriori indicazioni, che vanno ad essere parte integrante e sostanziale delle Linee Guida relative al predetto Regolamento approvate in data 15 giugno 2018, con delibera n. 88 e di quelle successivamente adottate con specifico riferimento alla modalità *e-learning* e *webinar* con delibera n. 99 del 26 luglio 2018.

Il Regolamento, come noto, prevede che i crediti formativi possano essere acquisiti mediante:

- la partecipazione ad eventi formativi, organizzati dai soggetti formatori descritti nell'articolo 11 del Regolamento; in questo caso l'attribuzione dei crediti segue la regola generale "1 ora = 1 credito";
- la partecipazione e/o esecuzione delle attività formative di cui all'articolo 7, comma 2 ed articolo 8, commi 2 e 4, del Regolamento; in tal caso l'attribuzione di crediti sfugge alla predetta regola generale e vi è un'attribuzione di crediti diversificata in base alla variabile qualitativa dell'attività stessa.

Tra le predette attività ci si intende soffermare sulla partecipazione a **corsi per mediatori civili e commerciali**.

È grazie alla mediazione che i Consulenti del Lavoro sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nel campo della risoluzione delle controversie, facendo leva sulle proprie importanti competenze professionali. Tali competenze possono essere acquisite o corroborate mediante corsi specifici in tema di mediazione.

In virtù di quanto previsto alle lettere *p)* e *q)* della tabella inserita nel citato articolo 8 è prevista la seguente attribuzione di crediti:

- partecipazione con profitto a corsi di 54 ore = 20 crediti formativi per l'intero corso;
- partecipazione con profitto ai corsi di aggiornamento di 18 ore = 6 crediti per l'intero corso.

Compresa, dunque, l'importanza della mediazione civile e commerciale per la professione del Consulente del Lavoro si ritiene opportuno che la stessa entri a far parte delle materie di cui all'Allegato 1 del Regolamento.

Alla luce di quanto sopra, e con il fine di incentivare una formazione conforme alle indicazioni di questo Consiglio Nazionale, si ritiene che, per poter erogare corsi per mediatori civili e commerciali validi anche ai fini della formazione continua dei Consulenti del Lavoro, un soggetto formatore debba:

- figurare tra gli enti di formazione accreditati dal Ministero della Giustizia;



- rientrare tra i soggetti di cui all'articolo 11 del Regolamento.

Nel caso dei soggetti di cui alla lettera e) del citato articolo 11, dovrà dunque essere seguito l'*iter* di autorizzazione di cui agli articoli 12 e ss. del Regolamento ed il successivo accreditamento dell'evento al Consiglio Provinciale ex articolo 18, ivi compreso il pagamento dei diritti di segreteria.

Specularmente, non potrà più essere riconosciuta validità a corsi erogati da soggetti non rientranti tra quelli sopra specificati.

* * *

Un ulteriore aspetto di riflessione è quello relativo a **percorsi formativi strutturati** con un monte ore superiore alle 20 ore organizzati dai soggetti di cui all'articolo 11 del Regolamento.

Al fine di non creare uno squilibrio con l'attribuzione dei crediti già destinata ad altre attività, quali ad esempio, i Master universitari, si ritiene opportuno che tutti i predetti percorsi formativi seguano l'attribuzione dei crediti già prevista per questi ultimi, ovvero 20 crediti formativi per il corso complessivo.

Medesime considerazioni valgono, altresì, per i **corsi organizzati in modalità *e-learning* o *webinar***.

L'intera fruizione del corso, con positivo superamento del test finale, potrà comportare l'attribuzione massima di 20 crediti formativi.

Si rammenta poi, così come già evidenziato nel comunicato prot. 0010467/U/COMUNICATIENOTIZIE del 30 ottobre 2018, che è dovuto il **pagamento dei diritti di segreteria** anche per i corsi effettuati in modalità *e-learning* o *webinar*.

Per tutti i percorsi formativi strutturati, organizzati sia in modalità frontale che in *e-learning* o *webinar*, tenuto conto della predetta limitazione di 20 crediti formativi, sarà dovuto un **unico pagamento dei diritti di segreteria**.

Si ricorda, infine, che i Consulenti del Lavoro che parteciperanno a corsi organizzati **in modalità *e-learning* o *webinar*** dovranno caricare, nell'apposita sezione della piattaforma, gli attestati, rilasciati dagli Enti formatori, che dovranno essere successivamente validati dai propri Consigli Provinciali ai fini della maturazione dei crediti formativi.



Ringraziando per la collaborazione, ed invitando alla massima diffusione della presente, si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Marina E. Calderone)